

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO

Caselli Teresa, c.f. CSLTRS63C57D289Y, nata a Diamante (Cosenza) il 17 marzo 1963, residente a Roma in via Erasmo Gattamelata 48 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Americo (C.F. MRCFNC77C14D643F – email: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) ed Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N - avvocatessaelenaspina@pec.it) come da delega a margine ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria n. 2 – Roma.

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in persona de Dirigente, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Resistenti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio soltanto "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia" non consentendo il reinserimento dei docenti depennati, nonché per l'obbligo a provvedere della P.A., per il riesame della posizione del ricorrente e per il suo diritto al reinserimento e per l'effetto per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti, che impediscono alla ricorrente il reinserimento, ivi inclusa la la nota prot. n. 15121 del 5 giugno 2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio che ha confermato la volontà dell'Amministrazione di impedire il reinserimento e di ignorare la giurisprudenza emessa in materia e non ha dato motivazione dei motivi della volontà della stessa di discostarsi dalla interpretazione data dai giudici alla L. n.143/2004.

FATTO

La sottoscritta, conseguita l'abilitazione ex O.M. 394 del 18 novembre 1989, sin dall'anno 1991 è stata inserita nell'elenco degli abilitati con decreto n. 5583 del 29 gennaio 1991 dell'allora Porvveditorato agli Studi di Roma. A questo titolo è stata altresì iscritta nella graduatoria

permanente della provincia di Roma per la classe di concorso A032, sin dal 1995 al posto 193 con punti 105. Non avendo presentato domanda di aggiornamento nel 2007 è stata cancellata dalla suddetta graduatoria, della Provincia di Cosenza, ultima sede di inserimento. La stessa è inserita nella II fascia delle graduatorie di Istituto, con 139 punti, di cui 35 relativi alla abilitazione e 104 al servizio svolto alla data del 16 luglio 2013. Quale insegnante ha prestato servizio, su incarico dell'allora Provveditorato agli Studi per gli anni scolastici 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88 e 1988/89.

La ricorrente dunque, in quanto abilitata all'insegnamento è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

Pertanto la stessa è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, tuttavia, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie del 2007, è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici passati.

Tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie, in occasione del nuovo aggiornamento di esse, disposto dal Decreto Ministeriale 235 del 9.4.2014, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ha presentato in data 7 maggio 2014, domanda e diffida di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014 oggi impugnato, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Conferma questa errata impostazione la nota prot. n. 15121 del 5 giugno 2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale dove si legge: *“risultando cancellata la docente predetta è stata esclusa.. in riferimento alle sentenze si fa presente che essendo i ricorsi accolti “nominativi” non è ossibile agire per “parità di trattamento” applicando il riconoscimento dei diritti ad altri docenti”*...Dunque per l'Amministrazione dei diritti sono titolari soltanto alcuni, quelli che fanno ricorsi, e non tutti i cittadini in virtù della corretta applicazione delle leggi dello Stato. Se il Ministero avesse amministrato seguendo i principi del buon andamento e della economicità, avrebbe dovuto come minimo, emettendo i provvedimenti impugnati, dare una motivazione sul perchè discostarsi dalla lettura e interpretazione che alla norme della L. 143/2004 hanno dato numerosissimi giudici in tutto il paese (si veda per tutte Tribunale Lavoro di Roma, nn. 12588 e 12884/2012 del 05 luglio 2012 e del 10 luglio 2012).

Tutto ciò premesso, tale omissione, che ha determinato l'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 è del tutto illegittima per i seguenti motivi di diritto

DIRITTO

1. **Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo che disciplina le attività di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 e dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Contraddittorietà e illogicità.**

E' necessario, procedere alla lettura sistematica della normativa di settore, al fine di effettuare un'esatta individuazione delle norme regolanti la fattispecie di che trattasi. Il decreto-legge 7.4.2004, n. 97, recante *“disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge”* convertito con modificazioni nella legge 5.6.2004 n. 143 all'art. 1 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”* al comma 1 bis prevede espressamente che: *“all'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, tuttavia, ai sensi della citata norma tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. In altri termini, **la norma primaria sopra citata** se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso **ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie**. Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, **i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento** (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata **possono senz'altro**

chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione. Il diritto al reinserimento in graduatoria di tali soggetti non è venuto meno neppure l'introduzione dell'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27.12.2006 n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui alla legge 4.6.2004 n. 143 in graduatorie ad esaurimento a far data dal 1.7.2007. La detta norma ha in particolare previsto che: *“con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”*. In questo contesto normativo è intervenuto il Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014 che all'art. 1 avente ad oggetto *“aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra”* al comma 1 prevede espressamente che: *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma l-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”*. Orbene il citato articolo come già l'art. 1 del D.M. 8.4.2009 n. 42 e l'art. 1 del D.M. 12.5.2011 n. 44, già annullati in sede giurisdizionale, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 5.6.2004, ne viola la lettera e la ratio. Infatti la norma del tutto immotivatamente, nel disporre l'aggiornamento e la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati

dalla graduatoria. Occorre chiarir che La norma di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27.12.2006 n. 296, infatti, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie. La circostanza che la norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti ovvero *“per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali”* non preclude affatto la possibilità per il futuro di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati. La legge, quindi, si è limitata a riconfermare l'aggiornamento delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano esser **penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti**. La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, infatti, non ha comportato la disapplicazione della disciplina relativa al procedimento amministrativo di reinserimento, in particolare nella parte in cui prevede l'esclusione dalle graduatorie di coloro che non hanno rinnovato la domanda di iscrizione nei termini di legge con la possibilità per questi di essere nuovamente inseriti nelle graduatorie qualora presentino tempestiva domanda per il periodo successivo a quello della precedente esclusione. L'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane infatti, disciplinata dall'art. 1, comma1 *bis*, della legge 5.6.2004 n. 143 senza che la trasformazione della graduatoria da permanenti ad esaurimento apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda. Nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento. Il tenore della legge 27.12.2006 n. 296 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l'art. 1, comma 1 *bis* della legge 5.6.2004 n. 143 è ancora in vigore nella sua interezza non essendoci stata abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento. Infatti la disposizione di cui all'art. dall'art. 1, comma1 *bis*, della legge 5.6.2004 n. 143, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento – rispetto alla norma

generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie. Sul punto occorre evidenziare che il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 e con la sentenza del TAR Lazio, Sez. 3^a Bis, n. 21793 del 2010 ne ha disposto l'annullamento della parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma I-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria. In particolare la citata sentenza chiarisce che: “La motivazione addotta è che “...un’applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all’intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato. Si vuole in sostanza affermare – con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l’attività dell’interprete, che hanno rimodellato l’amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio - che l’espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie. Non può in proposito non evidenziarsi – e ciò avvalorare quanto si dirà appresso circa la necessità che nel caso all’esame fossero apprestate puntuali garanzie partecipative agli interessati in ordine alle conseguenze della mancata dichiarazione di riconferma – che i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile – e la peculiare fattispecie all’esame ne costituisce conferma – che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all’esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l’effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga

nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze “rovinose” dell’intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie”. Da tutto quanto detto appare evidente che il richiamo all’art. 1, comma 1 *bis* della legge 5.6.2004 n. 143 effettuato dal decreto impugnato deve comportare l’applicazione in toto della disciplina di cui al citato articolo, quindi anche per la sua ultima parte dove è contemplata la possibilità di reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione nel senso chiarito dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, quindi, la mancata presentazione da parte dei ricorrenti della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle precedenti graduatorie valide per il bienni 2009/2011 comporta sì la cancellazione degli stessi dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il loro diritto di ottenere – a seguito di domanda a tal fine tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall'anno scolastico 2014/2017. Ne consegue l’illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, nella parte in cui all’art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio soltanto *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”*, che deve pertanto essere annullato.

2. Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo che disciplina le attività di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 e dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Contraddittorietà e illogicità.

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha principio, alla entrata in vigore della legge 124 del 1999, dalla istituzione di altrettante graduatorie di base, nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio. Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell’art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 17 del decreto – legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270 Nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all’inserimento nella

graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno. L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli. Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento *"in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito"* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002). L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è ampiamente rispettato con la sanatoria introdotta con l'art. 2 della legge 124 del 1999. La differenza con la disciplina precedente è profonda. *La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio "concorso per soli titoli", che dà accesso all'elenco per le supplenze ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002). Pertanto, tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante. (Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis sentenza del 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002). La ricorrente peraltro gode anche del requisito del servizio, ma soprattutto era già abilitata e inserita in graduatoria, chiede quindi semplicemente che il proprio titolo produca gli effetti giuridici che aveva la legittima aspettativa di vedere realizzare al momento del conseguimento. Con l'espressione *"valore legale del titolo di studio"* si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere **interni** al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o **esterni** allo stesso. Il titolo conseguito dalla ricorrente è da considerare senz'altro produttivo della seconda categoria di effetti. Il titolo di studio in questione, infatti, come appena ricostruito, è relativo all'abilitazione conseguita, che ha senz'altro efficacia legale anche per il reinserimento. **Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trovi la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo e del corso di studi scelto.** E' opportuno dare una dettagliata ricostruzione "storica" delle

graduatorie provinciali per dimostrare che chi ricorre sin dal momento del suo conseguimento della abilitazione aveva la legittima aspettativa di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi. Questo fonda la contraddittorietà e disarmonia del Decreto Ministeriale impugnato con la legge e con i regolamenti emessi dallo stesso Ministero, nella parte in cui non prevede e impedisce il reinserimento dove chi ricorre è già stata inserita e ha titolo per insegnare. Il limite così imposto all'utilizzo della propria abilitazione sarebbe irragionevole e arbitrario, incostituzionale sia rispetto al diritto di accesso al lavoro sia rispetto all'impossibilità di accrescere le proprie aspettative professionali ed economiche, nonché contraddittoria con il criterio del merito.

Peraltro,, con LEGGE 24 febbraio 2012, n. **14**. all'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nei seguenti termini: *“2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013. Tra i vari visto e considerato del D.M. 53/2012 attuativo della L. n.14/2012 si legge “Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate”* Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria

permanente ad esaurimento e costringono a un nutrito contenzioso frutto delle illegittime direttive generali qui impugnate (si veda per tutte le sentenze allegate del Tribunale sez. lavoro di Rimini n.263/2013, ma anche di Roma, di Matera, Catania, Pistoia e diverse altre città d'Italia). Pertanto, i provvedimenti impugnati appaiono anche massimamente carenti di motivazione, essendo privi di ogni coerente giustificazione logico giuridica della impossibilità per chi ricorre di aggiornare la propria posizione attraverso il reinserimento.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al “*fumus boni iuris*” sono state diffusamente argomentate le ragioni di chi ricorre, che ha richiamato le norme che disciplinano la materia dell'aggiornamento di queste graduatorie, è palese il suo diritto al reinserimento essendo in possesso dei requisiti di inserimento nella Graduatoria ad esaurimento ab origine, sin dal momento del conseguimento della sua abilitazione, mentre in caso contrario si vedrebbe illegittimamente esclusa da ogni canale di conferimento di incarichi ed è titolare dell'interesse legittimo all'annullamento dell'atto generale che le impedisce il reinserimento, nonché alla certezza legale degli effetti e del valore del proprio titolo di studi e dell'interesse legittimo a concorrere in condizioni di parità all'accesso alle attività preordinate al conferimento di incarichi di lavoro.

Quanto al “*periculum in mora*” appare evidente Il danno grave ed irreparabile che scaturisce a chi ricorre dall'esclusione dalle operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M.235/2014, proprio nella fase di massima attività di reclutamento, in prossimità delle operazioni di immissione in ruolo di migliaia di docenti e di conferimenti di incarichi.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela della ricorrente con particolare riferimento all'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento dello stesso ambito disciplinare in cui era già inserita e per la classe di concorso da cui risulta ingiustamente esclusa A032 e pertanto di voler condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;.

In via subordinata, e nel merito, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'impianto normativo che fonda i decreti impugnati ove dovesse autorizzare le determinazioni amministrative qui impugnate per la manifesta irragionevolezza e la conseguente violazione dell'art. 3, 34, 33, 51 e 97 Cost.

considerato che intere generazioni di abilitati vedono definitivamente preclusa ogni concreta possibilità di concorrere in pari opportunità e uguaglianza ai conferimenti di incarichi, assegnazione di punteggi, ove l'errata interpretazione sia autorizzata dalla legge 19 novembre 1990 n. 341; legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004; con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione nella parte in cui fossero interpretate nel senso di limitare l'accesso al pubblico impiego senza considerare i criteri della pari professionalità dei ricorrenti in tutto l'ambito disciplinare.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato.

Roma, 7 giugno 2014

avv. Francesco Americo

avv. Elena Spina

Si notifici a:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA ,

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA